Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Sabato, 5 febbraio** — **Numero 30**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** ⎫ per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . **0,50** ⎭ spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 32 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1618;
Visto il Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1219;
Visto il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 627;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. Zecca è autorizzata a coniare monete di bronzo da centesimi cinque e da centesimi dieci, rispettivamente per un ammontare nominale di quattro ed otto milioni di lire, nei tipi stabiliti coi Reali decreti 13 luglio 1919, n. 1219 e 4 settembre 1919, n. 1618;

Tali coniazioni saranno effettuate indipendentemente dal ritiro e dalla fusione delle monete di bronzo di centesimi cinque e di centesimi dieci di vecchio tipo.

Art. 2.

L'entrata corrispondente alla emissione delle monete di cui sopra sarà inscritta nei capitoli di cui agli articoli 9 e 7 dei Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1618 e 13 luglio 1919, n. 1219.

Le spese relative alla coniazione dei contingenti autorizzati col presente decreto graveranno sul capitolo 286 aggiunto dell'esercizio corrente, nel quale il ministro del tesoro potrà fare le opportune variazioni con propri decreti, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1942 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 8 ottobre 1920, n. 1465, recante provvedimenti per la coltivazione delle terre;

Ritenuta la necessità per il numero ingente dei ricorsi prodotti avverso i provvedimenti prefettizi di concessione di terre in Sicilia, e l'entità delle operazioni demaniali, da definirsi in quella regione, di pro-

rogare i termini stabiliti negli articoli 15 e 18 del su citato decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I poteri della Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia, sono prorogati fino al 31 marzo 1921.

Art 2.

Il termine di cui all'art. 18 del citato R. decreto-legge, entro il quale il presidente della detta Commissione regionale dovrà definire tutte le operazioni di divisione e reintegra dei demani comunali in Sicilia, è prorogato fino al 31 marzo 1921.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1918 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, numero 49, concernente la proroga di varie disposizioni in materia di credito agrario;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per le finanze, per il tesoro e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata sino al 31 dicembre 1921 la validità delle disposizioni del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11, dei decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 961, e 26 settembre 1915, n. 1433, del capoverso dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913, e dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1610, fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, per quanto riguarda l'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli di destinare i fondi di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, che risultino esuberanti ai bisogni di una Provincia, ad operazioni di Credito agrario in altre Provincie nelle quali la dotazione assegnata alla rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FACTA — MEDA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 29 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1374, che istituisce una Commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la attuale campagna di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, numero 803, che modifica la composizione della Commissione predetta;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, numero 359, che porta variazioni all'ordinamento della Commissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata dell'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare e per distinti servizi resi durante la guerra 1915-918, sarà composta di un generale d'esercito, presidente, di tredici ufficiali generali, da scegliersi anche fra quelli collocati in P. A. S., e di due ufficiali ammiragli, membri, e si scinderà in tre sottocommissioni di cinque membri ciascuna.

Art. 2.

Le tre Sottocommissioni giudicheranno sulle proposte e sui reclami, e le deliberazioni saranno valide se prese coll'intervento di almeno tre membri.

Le proposte e i reclami che interessano i militari di marina, saranno portate all'esame di una delle Sottocommissioni di cui fa parte un ufficiale ammiraglio.

Le Sottocommissioni saranno presiedute dell'ufficiale generale o ammiraglio che risulti più anziano fra i componenti.

Art. 3.

Saranno portate all'esame dell'intero consesso le proposte e i reclami per concessione di medaglia di oro, quelli concernenti gli ufficiali generali e quelli di peculiare importanza.

Le deliberazioni saranno valide quando vi abbiano partecipato almeno nove componenti della Commissione.

Art 4.

Le deliberazioni delle Sottocommissioni o delle Commissioni in seduta plenaria saranno prese a maggioranza di voti e in caso di parità, la decisione s'intenderà favorevole all'interessato.

Art. 5

Il ministro della guerra emanerà le norme in base alle quali le tre Sottocommissioni dovranno funzionare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI.

Visto. *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 30 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, col quale decreto fu approvato il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 18 aprile 1920, n. 639, relativo al passaggio nel personale delle ferrovie predette, degli avventizi italiani assunti per l'esercizio delle ferrovie della Libia;

Sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello delle colonie e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del sopra richiamato R. decreto 18 aprile 1920, n. 639, sono estese agli avventizi italiani comunque assunti per le Ferrovie della Libia, i quali ne facciano domanda entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, o che alla stessa data trovinsi in effettivo servizio almeno da dodici mesi ininterrottamente ed abbiano od accettino qualifiche equiparate o da equipararsi a quello dei gradi 11 ed inferiori vigenti per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — ROSSI — MEDA.

Visto. *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 36 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il decreto governatoriale 10 dicembre 1911, che ristabilisce i dazi doganali nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 marzo 1921 la carta bianca, in rotoli, destinata alla stampa dei giornali, sarà ammessa alla importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione del dazio doganale.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto. *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 52 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 22 gennaio 1911, n. 248;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto stesso si estendono anche alle espropriazioni di terreni per pubblica utilità per la costituzione di centri di colonizzazione previsti dalle leggi e dai decreti sul bonificamento e su la colonizzazione dell'Agro romano.

Art. 2.

Nel caso di espropriazione per pubblica utilità a favore del Ministero di agricoltura non sono applicabili le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento 22 gennaio 1911, n. 218.

Il decreto Ministeriale che pronuncia l'espropriazione dovrà contenere l'elenco e la descrizione sommaria dei beni da espropriare, il quale verrà depositato e pubblicato ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647.

Con lo stesso decreto, che verrà notificato ai proprietari interessati, sarà altresì ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità offerta a termini dell'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Qualora i proprietari non accettino l'indennità offerta dovranno, entro il termine di venti giorni dalla notificazione, presentare opposizione al ministro di agricoltura, richiedendo la costituzione del Collegio arbitrale di cui all'art. 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647. Trascorso il detto termine senza opposizione l'indennità si intende accettata.

Il decreto di espropriazione è emesso sentito il parere del Comitato di vigilanza per l'Agro romano ed avverso il medesimo è consentito soltanto, entro il termine di 30 giorni, ricorso amministrativo al Governo del Re, il quale decide con R. decreto, promosso dal ministro per l'agricoltura, udita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

L'opposizione alla indennità ed il ricorso contro il decreto di espropriazione non sospendono il procedimento.

Art. 3.

I proprietari espropriati potranno essere mantenuti nel godimento dei fondi sino al termine dell'annata agraria alle condizioni da determinarsi dal ministro di agricoltura. Con il provvedimento Ministeriale che ordina l'occupazione dei terreni è stabilita la somma che il proprietario dovrà corrispondere per il periodo di tempo durante il quale gli venne conservato il godimento dei beni.

Tale somma sarà detratta dall'indennità di espropriazione.

Dalla stessa indennità sarà inoltre detratto e versato a saldo della Cassa depositi e prestiti l'ammontare complessivo delle rate insolute dei mutui di favore eventualmente concessi e somministrati a termini degli articoli 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 computati gli interessi per l'anticipato pagamento.

I terreni dei quali non sia stata ordinata l'occupazione entro il termine stabilito al primo capoverso del presente articolo, saranno retrocessi ai proprietari al prezzo dell'espropriazione.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 27 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e 4 della legge 17 luglio 1910, numero 491, il ministro di agricoltura, sentito il Comitato di vigilanza per l'Agro romano, avrà facoltà di prelevare dalla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, e sino alla metà delle disponibilità della Cassa stessa, le somme occorrenti per il pagamento delle indennità dovute per le espropriazioni per pubblica utilità e per inadempienza agli obblighi di bonifica.

Le somme a tali scopi anticipate dalla Cassa di colonizzazione saranno reintegrate alla Cassa stessa, con le eventuali eccedenze o deficienze, mediante versamenti del prezzo delle vendite dei terreni espropriati.

Art. 5.

Lo svincolo delle indennità di espropriazione di cui agli articoli precedenti a favore degli aventi diritto è ordinato con decreto del prefetto, sentito il Ministero di agricoltura, nelle forme previste dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1461, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero di agricoltura redigerà gli elenchi dei terreni dell'Agro romano comunque inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario.

Tali elenchi saranno notificati ai proprietari interessati, i quali, entro il termine di cui all'art. 28 del regolamento 20 novembre 1905, n. 661, potranno far pervenire al Ministero le proprie osservazioni.

Trascorso il detto termine gli elenchi saranno definitivamente approvati con decreto del ministro d'agricoltura, sentito il Comitato di vigilanza per l'Agro romano e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Eseguita la pubblicazione il ministro di agricoltura avrà facoltà di pronunciare l'occupazione temporanea, ai sensi del detto art. 13 del R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1461, dei fondi compresi negli elenchi, tenuto conto, a suo giudizio insindacabile, della migliore utilizzazione dei terreni espropriati ai fini delle esigenze della produzione agraria locale.

I proprietari, i quali, prima della pronuncia dell'occupazione temporanea dei terreni inadempienti, saranno in grado di dimostrare la completa cessazione dello stato di inadempienza agli obblighi del bonificamento agrario, potranno chiedere al ministero di agricoltura, la cancellazione dagli elenchi.

La cancellazione è pronunciata con decreto del ministro d'agricoltura, sentito il Comitato di vigilanza per l'Agro romano.

I decreti Ministeriali di cui nel presente articolo non sono soggetti a gravame nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 7.

Fermo restando l'obbligo dei contributi previsti dall'art. 7 della legge 17 luglio 1910, n. 491, lo Stato, la provincia ed il comune di Roma avranno facoltà di elevare, rispettivamente, la quota annuale a ciascuno spettante per il funzionamento dell'Istituto zootecnico laziale.

La quota a carico dello Stato, da prelevarsi dalla Cassa di colonizzazione dell'Agro romano, potrà essere elevata con decreto del ministro di agricoltura, sentito il parere del Comitato di vigilanza dell'Agro romano.

Art. 8.

Con decreto Reale promosso su proposta del ministro d'agricoltura, sentito il parere della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, udito il Consiglio dei ministri, potrà essere autorizzata la costituzione di centri di colonizzazione anche a distanza minore di cinque chilometri dalla cinta daziaria del comune di Roma, compatibilmente con lo sviluppo del piano regolatore edilizio della capitale.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il testo unico delle leggi e decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano ed altri territori laziali.

Nella formazione del testo unico il Governo avrà le seguenti facoltà:

a) coordinare le disposizioni delle leggi e dei decreti anzidetti fra loro ed in rapporto ad ogni altra disposizione legislativa in materia analoga, nonchè con le norme contenute nei RR. decreti 2 settembre 1919, n. 1633, 22 aprile 1920, n. 515 ed 8 ottobre 1920, n. 1465;

b) trasferire nel regolamento di esecuzione norme contenute in disposizioni di legge, aventi carattere regolamentare e viceversa;

c) modificare la composizione della Commissione e del Comitato di vigilanza dell'Agro romano con l'opportuno coordinamento agli organi di cui al R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1465;

d) coordinare e modificare le norme per la estensione ad altri territori del Regno delle disposizioni vigenti per il bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano.

Il testo unico anzidetto ed il regolamento per la sua esecuzione saranno approvati con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, udito il Consiglio dei ministri.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.